

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**“PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE”**  
**IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1081/2013**  
**BIENNIO 2014 – 2015**  
**PROGETTUALITÀ FINANZIATE**

L'Azienda Sanitaria Locale di Cremona, Partita IVA e C.F. 01150400198, nella persona del Direttore Generale, dott. Gilberto Compagnoni nato a Bozzolo (MN) il 07/10/1948 e residente a Bozzolo (MN) in via Matteotti n. 41

e

il Comune di Crema, in qualità di Ente capofila dell'Alleanza Territoriale Locale dell'ambito territoriale di Crema, avente sede legale in Crema, partita IVA 00 111 540 191 CF n. 91035680197 nella persona del Direttore dell'Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini, nato a Crema il 02/07/1968 e domiciliato per la carica a Crema, in Piazza Duomo n. 25

**RICHIAMATE**

- la D.G.R. n. 1081/2013;
- il Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n. 2058 del 11/03/2014 identificativo atto n. 95;
- la Delibera ASL di Cremona n. 180 del 27/03/2014 ad oggetto “Approvazione bozza Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia – lavoro e delle reti di imprese” sottoscritto dagli Enti Aderenti entro il 31/03/2014;
- la Delibera ASL di Cremona n. 312 del 26/06/2014 ad oggetto “Proposta Piano Territoriale Conciliazione biennio 2014-2015 e approvazione graduatoria progetti”;

**PREMESSO CHE**

- la nota a mezzo pec di Regione Lombardia del 05/08/2014, protocollo ASL n. 0039512/14, “Validazione da parte della Cabina di regia regionale del Piano di azione della Rete Territoriale sulla Conciliazione della provincia di Cremona”;
- la Conferenza degli Enti Aderenti del Piano Territoriale di Cremona del 01 ottobre 2014;

hanno fornito indicazioni circa la definizione del piano territoriale di conciliazione 2014-15

**VISTA**

la Progettualità dal titolo **“IN...TEMPO”** presentata ai sensi del Bando dell'ASL di Cremona in attuazione della suddetta normativa e la graduatoria approvata dall'ASL di Cremona, secondo le modalità previste dal bando stesso;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ALL'ENTE CAPOFILA ALLEANZA TERRITORIALE**

L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona, d'ora in poi denominata ASL, affida al Comune di Crema d'ora in poi denominato Ente capofila Alleanza Territoriale Locale, che accetta, l'organizzazione e la realizzazione del progetto di seguito definito:

Titolo: **“IN...TEMPO”**

Contributo assegnato per la realizzazione del progetto € 49.000,00;

## ART. 2 - IMPEGNI ENTE CAPOFILA ALLEANZA TERRITORIALE LOCALE

L'Ente capofila Alleanza Territoriale Locale dovrà consegnare alla ASL – Direzione Sociale:

- la **comunicazione di avvio** del progetto e delle singole azioni progettuali in esso contenute entro 10 giorni dall'effettivo avvio;
- i documenti riguardanti la formalizzazione della "Alleanza Territoriale Locale", qualora non ancora presentati, all'atto della firma della presente convenzione;

Il mancato avvio del progetto, comporterà, previa opportuna verifica da parte dell'ASL, la sospensione dall'erogazione di contributi inerenti il progetto e la presente convenzione.

Ogni eventuale variazione a quanto dichiarato nella scheda progettuale che dovesse rendersi necessaria, per cause sopravvenute, dovrà essere comunicata per iscritto all'ASL, e dalla stessa approvata, pena mancato riconoscimento al momento della liquidazione del contributo.

## ART. 3 - DICHIARAZIONI ENTE CAPOFILA ALLEANZA TERRITORIALE LOCALE

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione della presente convenzione l'Ente capofila dichiara sotto la propria responsabilità:

- ◆ di non trovarsi, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia, e in merito a procedimenti penali pendenti e/o condanne penali riportate, e rilascia, se soggetto privato, apposita autocertificazione;
- ◆ che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva dell'Ente Capofila rispetto a quanto dichiarato nel documento di piano di intervento, per quanto specificatamente riferito al macro progetto di cui al precedente art.1);
- ◆ inoltre ai fini di una corretta determinazione e liquidazione dei contributi pubblici alla realizzazione del progetto, l'Ente capofila dell'Alleanza Territoriale Locale dichiara espressamente di non percepire contributi od altre sovvenzioni da organismi pubblici per le stesse azioni previste nel progetto di cui alla presente convenzione;
- ◆ che l'intervento sarà realizzato come previsto nel Piano Territoriale Conciliazione 2014-2015 deliberato da ASL di Cremona (n. 312/2014) e validato da Regione Lombardia.

## ART. 4 - REFERENTE PROGETTO

L'Ente capofila dell'Alleanza Territoriale Locale ovvero beneficiario del contributo individua quale responsabile dell'attuazione e della gestione del progetto il Dott. Angelo Stanghellini (tel. 0373 894348 email a.stanghellini@comune.crema.cr.it).

## ART. 5 - DEBITO INFORMATIVO

L'Ente capofila dell'Alleanza Territoriale Locale si impegna inoltre:

- ◆ a collaborare con l'ASL – Direzione Sociale che seguirà lo sviluppo delle varie fasi del progetto, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività di controllo potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale dell'ASL;
- ◆ a trasmettere alla ASL – Direzione Sociale le relazioni intermedie e la relazione finale corredata da rendiconto economico consuntivo, entro alle scadenze prescritte. La relazione conclusiva dovrà evidenziare una valutazione sui risultati conseguiti;
- ◆ a trasmettere alla ASL – Direzione Sociale, unitamente alla relazione intermedia e relazione finale (rendiconto a consuntivo), tutti i giustificativi delle spese sostenute, **coerenti e congrui alle voci di spesa ritenute ammissibili e quietanzati** dall'ente titolare delle singole azioni progettuali di cui è composto il macro progetto. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in copia conforme dall'originale, debitamente quietanzati e riferiti al macro progetto oggetto della rendicontazione. Inoltre sarà necessaria una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente capofila dell'Alleanza Territoriale Locale che indichi la sede dove sono depositati gli originali dei giustificativi di spesa e delle quietanze.

Eventuali compensazioni tra le singole voci di spesa devono essere preventivamente autorizzate dall'ASL.

In caso di inadempimento, totale o parziale, del debito informativo l'Ente capofila del progetto verrà sollecitato per iscritto ad adempiere entro 30 gg.. Trascorso invano tale termine, verrà sospesa l'erogazione del contributo previsto nella presente convenzione.

#### ART. 6 - IMPEGNI E ADEMPIMENTI DELL'ASL

L'ASL si impegna per il tramite della Direzione Sociale – UOD Programmazione Territoriale, e con l'ausilio del Comitato di Valutazione e monitoraggio locale a:

- verificare che il progetto venga realizzato nel rispetto delle indicazioni regionali nonché delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti del Piano territoriale e della scheda progettuale;
- formulare parere tecnico su eventuali modifiche richieste dall'Ente titolare del progetto che necessitino di essere autorizzate e darne comunicazione a Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;
- valutare la relazione finale trasmessa dall'Ente capofila beneficiario del contributo richiedendo, se ritenuto necessario a meglio valutare gli esiti di alcune fasi progettuali, le opportune integrazioni o correzioni.

#### ART. 7 - COSTI E MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTI

L'ASL di Cremona si impegna a corrispondere all'Ente capofila, quale corrispettivo per la realizzazione del macro progetto, un contributo per un importo pari a € 49.000,00.

La corresponsione del contributo, come previsto Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n. 2058 del 11/03/2014, sarà effettuata dall'ASL **su richiesta specifica dell'Ente Capofila dell'Alleanza Territoriale Locale**, da presentarsi sottoscritta dal rappresentante legale in tre tranches:

- la prima, pari al 50% quota fissa entro 90 giorni presentazione dichiarazione avvio attività;
- la seconda tranches, pari al 30% quota fissa entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione intermedia previa verifica dell'ASL di Cremona;
- il restante a saldo, ovvero 20% della quota fissa, entro 90 giorni previa presentazione rendicontazione finale (relazione dettagliata sulle attività e dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, relative al costo complessivo del progetto, comprensivo dei finanziamenti propri e dei partner) e verifica dell'ASL di Cremona dei risultati finali raggiunti e dei costi complessivi sostenuti.

La verifica del rendiconto finale avverrà da parte dell'ASL entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'Ente capofila della completa e corretta documentazione di cui sopra.

L'entità complessiva del contributo non potrà essere superiore all'importo massimo assegnato e sarà pari all'importo che verrà determinato dall'ASL a seguito dell'approvazione del rendiconto finale.

L'Ente capofila sarà tenuto al rimborso dei pagamenti effettuati dall'ASL, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali, o più semplicemente per carenza documentale probatoria.

Le eventuali risorse non utilizzate dovranno essere restituite. La rendicontazione relativa ad affitti e utenze dovrà essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente capofila e/o gestore delle rispettive azioni progettuali, attestante, sotto la propria responsabilità, di non ricevere altri contributi per la stessa voce di costo.

Le risorse legate alla premialità sono erogate entro 90 giorni dalla comunicazione di Regione Lombardia sul risultato della valutazione sugli indicatori di premialità e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

#### ART. 8 - REALIZZAZIONE PROGETTO

Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti del progetto approvato.

#### ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di ventiquattro (24) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

## Articolo 10 - MONITORAGGIO E VERIFICA

Il percorso del monitoraggio e verifica verrà condotto come previsto dall'Accordo Territoriale in premessa citato.

### Art. 11 - REGIME DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

### ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 l'Ente contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo alla A.S.L. Cremona.

Titolare del trattamento è la A.S.L Cremona nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Ente titolare Comune di Crema.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Sociale della A.S.L Cremona.

Il soggetto contraente:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'ambito del progetto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 (n.b.: che deve essere consegnato formalmente al contraente) nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente progetto;
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
5. si impegna a comunicare alla A.S.L Cremona ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare A.S.L, Cremona affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
6. si impegna a nominare ed indicare a A.S.L Cremona una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad alertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

### ART. 13 - COMUNICAZIONE E USO DEL "LOGO"

Per garantire sul territorio una comunicazione omogenea relativamente al programma regionale conciliazione e ai Piani Territoriali di Conciliazione, è necessario che tutti i prodotti di promozione e comunicazione siano conformi alle indicazioni fornite. Tali indicazioni fra l'altro, tengono in considerazione gli obblighi derivanti dalla Convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità.

In particolare tutti i prodotti di promozione/comunicazione, come volantini, manifesti, promozione di eventi, locandine, promozioni sui siti web e/o social network, devono rispettare le seguenti indicazioni:

- I loghi di Regione Lombardia e del Dipartimento per le Pari Opportunità devono avere massima visibilità ed essere inseriti sulla copertina delle pubblicazioni e sulla prima pagina delle locandine;

- i prodotti finali devono contenere la seguente frase: “L’iniziativa nasce nell’ambito del Programma regionale conciliazione famiglia-lavoro, attuato da Regione Lombardia in convenzione e con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, a seguito di Intesa in Conferenza Unificata dell’ottobre 2012”. Inoltre tali prodotti, devono essere inviati all’ufficio comunicazione dell’ASL di Cremona (per conoscenza anche alla mail dedicata alla conciliazione [conciliazione@aslcremona.it](mailto:conciliazione@aslcremona.it)) per un controllo sul corretto utilizzo dei loghi che, prima della stampa, li trasmetterà via mail, per presa visione, a Regione Lombardia.

Si precisa che qualora fossero date ulteriori indicazioni concernenti le azioni di comunicazione da parte di Regione Lombardia, sarà cura dell’ASL di Cremona informare l’Ente Capofila dell’Alleanza Territoriale.

L’Ente capofila dell’Alleanza Territoriale è responsabile del rispetto delle indicazioni fornite per eventuali prodotti di comunicazione realizzati con il presente finanziamento da parte degli Enti Aderenti all’Alleanza Territoriale Locale.

#### ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L’ASL di Cremona si riserva la facoltà, d’intesa con gli uffici regionali, di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di inattività dell’ente capofila ovvero di gravi inadempienze o violazione degli obblighi contrattuali non eliminati a seguito di formale comunicazione inviata con raccomandata A.R. e in caso di mancata rimozione delle stesse entro i termini prescritti, da parte del soggetto attuatore.

#### ART. 15 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa di legge vigente, ed in particolare alla DGR 9502 del 27 maggio 2009, alla DGR 2733 del 22/12/2011, nonché i successivi provvedimenti attuativi in esecuzione della legge regionale n.8/2005.

#### ART. 16 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione.

#### ART. 17 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine alla presente convenzione, le parti di comune accordo, dichiarano competente il foro di Cremona.

#### ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono.

Cremona,

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’Ente capofila titolare del progetto  
Il Direttore dell’Area Servizi al Cittadino  
Dott. Angelo Stanghellini

Per l’ASL di Cremona  
Il rappresentante legale  
Dott. Gilberto Compagnoni